
**CODICE DEGLI
ARBITRATI
DELLE CONCILIAZIONI
E DI ALTRE ADR**

**Angelo Buonfrate
Chiara Giovannucci Orlandi**

Estratto

UTET
GIURIDICA

CAPITOLO VIII

Arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale di Milano

a cura di Rinaldo Sali*

Sommario: 1. Premessa. 2. La struttura del nuovo Regolamento. 3. Funzioni e poteri degli organi della Camera arbitrale. 4. Quando si applica il Regolamento. 5. La nomina degli arbitri e la loro indipendenza. 6. Il procedimento. 7. Il lodo e i termini. 8. Le spese. 9. Codice deontologico.

1. Premessa. – Il Regolamento della Camera arbitrale di Milano attualmente in vigore risale al 1 gennaio 2004. Due anni di applicazione forniscono già una buona prova di come le innovazioni introdotte abbiano funzionato e in alcuni casi abbiano prefigurato possibili sviluppi e miglioramenti normativi. Mentre la precedente modifica regolamentare, risalente al 1996, era successiva alla legge di riforma del 1994 e da questa aveva tratto spunto, l'ultima revisione ha avuto come riferimento principale soprattutto la prassi applicativa.

In questi anni è cresciuto sia il numero di arbitrati gestiti dalla Camera milanese sia il livello qualitativo della risposta e la complessità delle questioni affrontate dal Consiglio arbitrale e dalla Segreteria.

Le innovazioni introdotte hanno tenuto conto, dunque, di questi sviluppi pratici e applicativi.

Tuttavia, l'attuale revisione intendeva proporsi anche qualcosa in più. Voleva prospettare innovazioni e interventi tali da costituire un modello anticipatore in vista di future riforme legislative in materia.

Per fare un solo esempio, intendeva situarsi in questa prospettiva l'attuale art. 33 del Regolamento in tema di deliberazione del lodo, delineato già in modo da permettere l'abbandono dell'obbligo di conferenza personale degli arbitri, qualora la riforma si fosse più elasticamente indirizzata, per l'arbitrato domestico, in tal senso.

La presunzione, dunque, era quella di preparare in anticipo, anche per l'arbitrato interno, il terreno a future e più aperte innovazioni. Oggi abbiamo la riforma.

Il d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, ha modificato la disciplina del codice di procedura civile. Quanto in profondità è ancora irragionevole dire.

Quel che è certo è che la riforma ha riconosciuto l'arbitrato istituzionale o amministrato nel nostro codice (nuovo art. 832 c.p.c.) e gli effetti, promozionali oltre che giuridici, non potranno non farsi sentire.

In questa sede analizzerò le principali innovazioni regolamentari introdotte nel 2004: vi sono buone ragioni per credere che molte delle loro potenzialità si dispiegheranno ancora meglio ora, alla luce della riforma.

Indicherò le modifiche maggiormente capaci di dare il senso dell'intervento dell'istituzione a garanzia del procedimento.

In quest'ottica, le caratteristiche e gli obiettivi principali della revisione si rifanno agli elementi essenziali e generali dell'arbitrato amministrato, almeno secondo la prospettiva adottata dalla Camera arbitrale di Milano.

Tali elementi sono quattro:

a) nomine: riaffermazione del principio di assoluta libertà delle parti nella nomina degli arbitri. Al minimo intervento istituzionale nelle designazioni si accompagna il massimo controllo dell'istituzione sulla indipendenza delle stesse. La Camera arbitrale ha un interesse relativo e marginale nel nominare di-

* *Le opinioni espresse dall'Autore non vincolano l'Istituzione cui appartiene (Camera arbitrale di Milano).*

rettamente gli arbitri, quanto ha un dovere assoluto di controllarne l'indipendenza;

b) procedimento: indicazione precisa di un modello procedimentale non rigido ed imposto, ma un insieme ampio ed elastico di soluzioni a disposizione degli arbitri, tra le quali gli stessi possano scegliere quelle più idonee al caso concreto;

c) tempi: snellimento delle procedure e migliore distribuzione di competenze tra la Segreteria Generale, l'organo della Camera che ha quotidianamente il polso dei problemi e degli snodi degli arbitrati camerati, ed il Consiglio arbitrale, la vera e propria «Corte», impegnata a risolvere i problemi più rilevanti e ad affiancare il lavoro giudiziale degli arbitri;

d) costi: razionalizzazione delle spese di procedimento; maggiori caratteristiche di trasparenza e prevedibilità dei costi e dei criteri per la loro determinazione.

2. La struttura del nuovo Regolamento. – Le innovazioni strutturali maggiori sono le seguenti:

a) regolamento unico.

Da due precedenti regolamenti (uno nazionale ed uno internazionale) ad un Regolamento unico. La suddivisione antecedente al '94 – che aveva quasi più motivazioni promozionali che giuridiche – non coincideva necessariamente con una ferrea divisione tra arbitrati nazionali ed arbitrati internazionali (secondo la definizione del codice di procedura civile), potendo benissimo due parti straniere indicare nella convenzione arbitrale il riferimento al regolamento nazionale, senza particolari impedimenti.

In realtà, il limitato numero di disposizioni differenti tra il regolamento nazionale e l'internazionale e, a maggior ragione ora, la riforma che ha unificato la disciplina estendendo – per la verità in modo limitato – gli elementi di *favor* previsti per l'arbitrato internazionale anche a quello domestico, pesano decisamente per l'adozione di un unico Regolamento;

b) numero di articoli.

Dai precedenti 26 (+ 3 del Preambolo) a 43 (+ 3). Il testo è, tuttavia, complessivamente ridotto, ad indicare una maggiore linearità e precisione di linguaggio (il testo precedente assommava parti strettamente dispositive a parti esplicative ed eccessivamente didascaliche);

c) l'impianto regolamentare.

È rimasto simile al precedente con un Preambolo che descrive gli organi della Camera arbitrale ed il loro funzionamento ed una successione di Titoli che seguono lo sviluppo del procedimento dalla fase introduttiva sino al lodo.

3. Funzioni e poteri degli organi della Camera arbitrale. – Nella Camera arbitrale rimane la ripartizione generale di compiti tra il Consiglio arbitrale e la Segreteria Generale.

Dal riassetto delle funzioni risulta che il Consiglio concentra maggiormente l'attività sulle nomine degli arbitri, sul controllo della loro indipendenza, sulla risoluzione di tutte le eccezioni e le questioni procedurali più rilevanti e complesse, soprattutto nella fase anteriore all'intervento del Tribunale arbitrale. Inoltre, sono conferiti nuovi poteri in via d'urgenza al Presidente del Consiglio arbitrale, utili soprattutto in prossimità del deposito del lodo arbitrale, quando non sia possibile l'organizzazione di una riunione del Consiglio (8° comma, Preambolo, «Consiglio arbitrale»). La Segreteria Generale svolge funzioni che vanno oltre la ordinaria amministrazione e che in taluni casi rivestono una valenza paragiurisdizionale. Essa, ad esempio, conferma l'arbitro nelle situazioni in cui abbia rilasciato una dichiarazione irrilevante e le parti nulla abbiano eccepito (art. 19, 4° co.); proroga, per giustificati motivi, i termini di talune attività anteriori alla costituzione del Tribunale arbitrale, il termine di deposito degli atti introduttivi (artt. 11, 1° co., e 12, 2° co.) ed il termine a disposizione degli arbitri per costituirsi in Tribunale arbitrale (art. 24, 2° co.);

proroga il termine di deposito del lodo, se le parti hanno prestato il consenso (art. 36, 2° co.). Ancora, sospende il procedimento in presenza di giustificati motivi (art. 36, 3° co.) ovvero per le ipotesi specifiche di sostituzione dell'arbitro (art. 21, 2° co.) e di mancato pagamento (art. 42, 2° co.). Determina il valore della controversia (art. 39, 2° co.), sulla base dei nuovi criteri di cui all'Allegato A del Regolamento e definisce le spese di procedimento (art. 40, 3° co.) nelle ipotesi di transazione prima della costituzione degli arbitri (si tratta, tranne casi eccezionali, di determinare le sole spese della Camera stessa). Insomma, si tratta di una serie di funzioni aggiuntive che consentono alla Segreteria di sbloccare direttamente situazioni di stallo della procedura, in tempi più brevi per gli arbitri e per le parti.

4. Quando si applica il Regolamento. – Mi pare importante che sia precisato nel Regolamento (art. 1) che l'arbitrato è amministrato dalla Camera arbitrale di Milano quando nella convenzione arbitrale – ossia nella clausola compromissoria o nel compromesso arbitrale – si fa riferimento alla Camera arbitrale di Milano o alla Camera di Commercio di Milano oppure al Regolamento. L'eccezione di procedibilità che una parte può proporre *ex art.* 13 del Regolamento davanti al Consiglio arbitrale, prima che si costituiscono gli arbitri, deve avere come oggetto proprio tale ambito di applicazione. In questa prospettiva, il Consiglio ha inteso ridurre il proprio spazio di intervento sulle questioni preliminari: mentre in precedenza potevano essere proposte al Consiglio, prima della costituzione del Tribunale, eccezioni in merito alla esistenza e alla validità dell'accordo, nonché in merito alla competenza degli arbitri, ora il Consiglio decide in merito alla procedibilità o meno dell'arbitrato con verifica sulla sola applicabilità del Regolamento. Per fare un solo esempio, il Consiglio si pronuncerà sull'applicabilità del Regolamento

milanese ad un arbitrato la cui clausola compromissoria indichi aleatoriamente «l'arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio Internazionale di Milano...». Ogni altro tipo di questione sarà proponibile davanti al solo Tribunale arbitrale.

Al 2° comma dell'art. 1 viene confermato il meccanismo di compromesso a formazione «progressiva», sempre più utilizzato nella prassi, che si forma con l'adesione all'applicazione del Regolamento espressa dall'attore nella domanda di arbitrato e dal convenuto nella memoria di risposta.

5. La nomina degli arbitri e la loro indipendenza. – Rimane come principio-cardine del Regolamento la libertà delle parti di nominare gli arbitri. È interessante segnalare che negli arbitrati amministrati dalla Camera arbitrale gli arbitri nominati direttamente dalle parti continuano ad essere il 70% del totale (dati 2005). La Camera arbitrale ha dunque un ruolo secondario nella nomina degli arbitri, quanto invece il suo ruolo rimane peculiare nel controllo sull'indipendenza e sull'imparzialità degli stessi.

A questo proposito rimane fondamentale l'attività camerale di conferma delle nomine. L'arbitro è confermato o meno, dopo aver rilasciato la dichiarazione di indipendenza prevista dall'art. 19, 2° co., nella quale avrà precisato ogni relazione, fatto, circostanza, interesse o pregiudizio riconducibile alle parti, ai difensori, agli altri arbitri o all'oggetto della controversia. La semplice indicazione di un fatto o di una circostanza non è di per sé causa di non conferma/sostituzione, bensì è motivo di decisione da parte della Camera arbitrale. L'organo che si pronuncia sulla conferma è il Consiglio arbitrale, salva la conferma da parte della Segreteria nelle ipotesi di cui all'art. 19, 4° co.

Il Regolamento [art. 19, 2° co., lett. a)] afferma che l'arbitro deve dichiarare «qualunque relazione con le parti o i loro difensori...», non anche con gli altri arbitri. In realtà, non

è stato inserito il riferimento agli altri arbitri perché, di prassi, l'arbitro riceve la dichiarazione di indipendenza dalla Camera arbitrale quando ancora non conosce il nome del terzo. È indubbio comunque che anche una relazione tra due arbitri componenti un collegio arbitrale possa incidere sulla indipendenza o sulla imparzialità di uno (o più) di essi. L'ipotesi può comunque ricomprendersi in quella indicata dal 5° comma dello stesso art. 15 che dispone che la dichiarazione debba essere ripetuta nel corso del procedimento per fatti sopravvenuti o conosciuti successivamente. Si consideri, in ogni caso, che all'udienza di costituzione del Tribunale arbitrale gli stessi arbitri danno atto nuovamente di essere indipendenti e di non avere fatti o circostanze ulteriori da segnalare, anche in relazione a rapporti tra i componenti il collegio.

Va segnalato che il Legislatore del 2006, pur introducendo talune innovazioni in tema di ricusazione, non ha tuttavia ritenuto di inserire il dovere di dichiarazione di indipendenza (la nota *disclosure* dell'arbitrato internazionale) ed ha così, a mio avviso, mancato una buona opportunità. Peraltro, lo stesso dovere di comunicazione è stato invece introdotto dal codice deontologico forense, riformato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 27 gennaio 2006: l'art. 55 prevede per l'avvocato nominato arbitro il dovere di comunicazione alle parti di «ogni circostanza di fatto e di ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico», con una formula, dunque, analoga a quella dell'arbitrato istituzionale milanese.

Se le parti non precisano nulla sul numero degli arbitri, l'arbitro, secondo il Regolamento milanese, è uno solo: si conferma tale presunzione regolamentare in deroga alla presunzione codicistica di 3 arbitri (art. 809, 3° co., c.p.c., non modificato sostanzialmente dalla riforma). La ragione sta nel fatto che la maggior parte delle clausole poco curate

sotto il profilo della nomina sono perlopiù ascrivibili a contratti di medio-basso valore economico e, dunque, a contenziosi per i quali la riduzione dei costi risulta, più che una esigenza, una priorità assoluta.

Viene, inoltre, valorizzata nel cosiddetto arbitrato multiparte la fase iniziale del «fare le squadre»: davanti ad una attività di raggruppamento delle parti in due sole unità omogenee, la Camera arbitrale, anziché nominare l'intero Tribunale, riassegna la nomina dei due coarbitri ai due centri di interessi omogenei, limitandosi, in tal caso, alla nomina del presidente (art. 16): la nomina fatta per intero dall'istituzione, in caso di pluralità delle parti, è stata considerata una eccessiva compressione del potere delle parti di designare gli arbitri, ossia un costo molto forte da pagare per consentire la viabilità della procedura. Tale indicazione di *reductio* a due unità deve pervenire all'inizio, ossia – ritengo – anche oltre la memoria dei convenuti, sino a che il Consiglio arbitrale non abbia ancora nominato l'intero Tribunale a seguito dell'oggettivo carattere multiparte. Va segnalato, infine, che la revisione regolamentare del 2004 è stata anche l'occasione per inserire il sistema di nomina voluto per l'arbitrato societario dalla riforma societaria (art. 34, 2° co., d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5), con l'attribuzione del potere di nomina di tutti gli arbitri all'istituzione come soggetto estraneo alla società. Il nuovo art. 9, 2° co., richiama la sola clausola compromissoria (non anche il compromesso, escluso dall'applicazione della riforma) inserita sia negli statuti che in atti costitutivi. Dunque, mentre agli arbitrati multiparte non societari, come detto, si potrà ancora applicare il sistema di nomina tradizionale «binario», previa verifica della concentrazione di più parti in due centri di interessi omogenei, nel multiparte societario si avrà solo la nomina (collegio o arbitro unico) totalmente affidata all'istituzione: si veda anche il modello di clausola societaria-tipo proposta col nuovo Regolamento.

Sono ancora da verificare, infine, gli ulteriori problemi di coordinamento richiamati da una clausola statutaria che rinvii ad un arbitrato societario amministrato dalla Camera arbitrale e, contestualmente, presenti elementi di internazionalità, quali il richiamo ad una legge straniera applicabile al procedimento. Potrà la clausola aggirare la riforma e ritornare alla previsione della clausola binaria tradizionale, con la nomina degli arbitri affidata direttamente agli arbitri?

6. Il procedimento. – In generale si è ricercata una linea di equilibrio tra la libertà di forme cui deve ispirarsi l'arbitrato, da una parte, e, dall'altra, la necessità di una più certa e chiara definizione delle norme che debbono regolare il processo arbitrale. Si tratta, insomma, di fornire un modello leggero cui gli arbitri possano ispirarsi.

Nella prospettiva di una compressione e di un controllo dei tempi è, ad esempio, stato introdotto il termine di un mese dal ricevimento degli atti dalla Segreteria perché gli arbitri si costituiscano in Tribunale. Occorre sottolineare che gli atti vengono inviati agli arbitri solo dopo che le parti hanno pagato il fondo iniziale richiesto dalla Camera.

Il periodo che passa dall'invio degli atti alla fissazione dell'udienza di costituzione è un periodo morto (il termine di deposito del lodo decorre solo, appunto, dalla prima udienza di costituzione) che rischiava di aggravare inutilmente i tempi della procedura. Naturalmente sta alla buona gestione della Segreteria evitare termini difficilmente rispettabili dagli arbitri. Se l'invio degli atti agli arbitri sia già possibile, per fare un esempio, a fine luglio, è verosimile che la Segreteria attenda almeno un mese per l'invio degli stessi ovvero che faccia l'invio ma preventivando una giustificabile richiesta di proroga del termine. In ossequio alla libertà delle forme, è inserita la previsione di costituzione del Tribunale arbitrale sulla base di un semplice verbale (art. 24, 3° co.). Tale modalità postula

che la costituzione possa avvenire con o senza riunione personale, ossia con o senza udienza, seguendo, così, la prassi sempre più frequente degli arbitrati amministrati dalla Camera milanese che vede la costituzione del Tribunale avvenire attraverso la circolazione tra gli arbitri dell'atto di costituzione tramite posta o fax (la data di costituzione del Tribunale arbitrale, che rimane il termine di decorrenza dei 6 mesi previsti per il deposito del lodo, è, in tal caso, la data dell'ultima sottoscrizione dell'atto).

Nel caso di udienza, la stessa è normalmente tenuta presso la sede della Camera arbitrale. La costituzione (il verbale) è anche il momento in cui viene precisata la maggior parte degli elementi e delle qualificazioni dell'arbitrato: sede, lingua, modalità e termini per la prosecuzione del procedimento.

Inoltre il verbale di costituzione è il termine ultimo entro il quale le parti possono fissare regole di procedimento ad integrazione di quelle del Regolamento, nonché fissare le norme applicabili al merito della controversia (art. 3, 2° co.). Oltre tale termine, è solo il Tribunale arbitrale che può definire tali qualificazioni.

La Camera non ha ritenuto opportuno regolare un vero e proprio *Act de Mission o Terms of Reference* sulla falsariga di quello della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, la cui integrale trasposizione al contesto italiano è apparsa prematura e, forse, eccessiva.

Ma l'esempio che dà il senso dell'elasticità del modello procedimentale dell'istituzione è la disciplina della fase finale.

Si è cercato di individuare l'*iter* conclusivo più elastico possibile, lasciando, soprattutto, al Tribunale arbitrale la valutazione discrezionale sull'utilizzo di una fase conclusiva piena piuttosto che di una minimale. *L'iter* conclusivo (artt. 31, 1° co., e 31, 2° co.) prevede che il Tribunale arbitrale dichiari – ritengo con ordinanza separata ovvero anche a verbale nel corso di una udienza – la chiusura dell'istruzione e che

inviti le parti a precisare le conclusioni: se gli arbitri utilizzano il verbale di udienza, tali attività, nonché le conclusioni stesse delle parti, possono lì contemporaneamente concentrarsi, con notevole risparmio di tempo.

Successivamente, il Tribunale arbitrale fissa un termine per le memorie conclusionali. Tale termine deve essere obbligatoriamente fissato dagli arbitri solo se lo richiede una parte, altrimenti si tratta di attività a discrezione degli arbitri. I successivi termini per le memorie di replica alle conclusionali e per l'udienza finale, sono a completa discrezione degli arbitri: pertanto, anche in presenza di richieste di una o di tutte le parti, gli arbitri decidono secondo propria esclusiva valutazione.

Dunque, il modello della fase finale può dispiegarsi «a ventaglio»: da un minimo di due attività (anzi, di una sola se, precisando le conclusioni, le parti non richiedono altri termini ed il Tribunale arbitrale non ritiene opportuno proseguire) fino a cinque passaggi, secondo uno schema flessibile e non troppo dissimile dai modelli di trattazione conclusiva della causa previsti dal codice di procedura civile.

7. Il lodo e i termini. – Peculiarità del solo precedente regolamento internazionale, riportata nel nuovo regolamento unico, era (è) la previsione della deliberazione anche non in conferenza personale degli arbitri – videotelefonica, telefonica, via email o con altre modalità – qualora la legge processuale applicabile lo consenta.

Il d.lg. n. 40/2006, con il nuovo art. 823 c.p.c., sembra ora consentire questa più snella ipotesi. Il lodo può essere ora deliberato anche senza l'obbligo della conferenza personale, come prefigurato, appunto, dall'attuale versione del Regolamento milanese, salvo il caso che vi sia espressa richiesta di riunione in conferenza personale da parte anche di uno solo degli arbitri.

È stato, inoltre, introdotto *ex novo*, sul modello dello *scrutiny of award* della Camera

di Commercio Internazionale di Parigi, il controllo della bozza del lodo. Il controllo della CCI arriva, in realtà, sino al richiamo su punti di merito: «*Prima di sottoscrivere il lodo, il tribunale arbitrale deve sottoporre il progetto alla Corte. Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione del tribunale arbitrale, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia. Il lodo non può essere emesso dal tribunale arbitrale senza essere stato approvato, per quanto attiene la sua forma, dalla Corte*» (art. 27, Reg. CCI Parigi).

L'intervento dell'istituzione milanese si limita ad un controllo di regolarità formale, con una verifica della sussistenza dei requisiti formali indicati all'art. 34, 1° co., del Regolamento (solo in parte coincidenti ora con i nuovi requisiti dell'art. 823, 2° co., c.p.c., come ridisegnato dalla riforma) e di eventuali altri elementi richiesti dalla legge processuale applicabile.

In tale prospettiva, la verifica della Camera arbitrale anticipa il controllo di regolarità formale in sede di concessione dell'*exequatur ex art. 825 c.p.c.* L'intervento è, comunque, più leggero dello *scrutiny* parigino, poiché la verifica non è imposta agli arbitri ma attivata solo su loro richiesta.

È escluso, in ogni caso, qualunque rilievo attinente al merito e ai motivi della decisione: ciò che viene verificato è la loro presenza, la loro esposizione nel testo del lodo.

Risulta chiaro che, sottesa all'introduzione di un'attività così rilevante, sta anche una più ampia decisione assunta dalla Camera arbitrale: in estrema sintesi, non solo proseguire su una linea di amministrazione tradizionale di qualità degli arbitrati ma anche costituire un modello di riferimento dinamico, innovando ed offrendo un insieme di servizi sempre più ampio.

Ma è la disciplina dei termini di deposito del lodo che mostra la portata del controllo dell'istituzione sui tempi dell'arbitrato. In particolare il potere di prorogare il termine in

capo alla sola Camera è uno dei punti su cui si sono addensate in passato talune critiche degli arbitri (eccessivo dirigismo) verso l'istituzione e l'arbitrato istituzionale.

Nella discussione sulla revisione del Regolamento una prima proposta formulata in seno alla Camera prevedeva l'attribuzione di tale potere agli arbitri. Tale ipotesi appare certamente come la più liberale verso gli stessi. Tuttavia la prassi di questi anni ha mostrato come la proroga in capo alla sola Camera arbitrale risponda bene ad una esigenza di controllo dei tempi del procedimento ed elimini, almeno in parte ed in certi arbitrati, sia il rischio di dilatazione dei tempi sia il problema della sudditanza tra parte e arbitro: negli arbitrati *ad hoc* la parte è molto più intimorita nel negare agli arbitri l'assenso alla proroga. Si aggiunga che la Camera arbitrale ha sempre tenuto un atteggiamento elastico, negando o, più frequentemente, riducendo la proroga solo eccezionalmente, quando occorreva dare agli arbitri un segnale preciso di attenzione ai tempi. Infine, quasi tutte le principali istituzioni mantengono il potere completo sulla concessione della proroga: così CCI Parigi, WIPO Ginevra, Camera di Commercio di Stoccolma. Differisce la LCIA (London Court of International Arbitration) che non prevede un termine regolamentare preciso di deposito del lodo, ma attribuisce il potere di fissarlo – ed eventualmente di prorogarlo – agli arbitri.

Si è, alla fine, pervenuti ad una formulazione temperata, in base alla quale, pur rimanendo il potere di proroga in capo alla Camera, viene distinto un primo livello di proroghe fisiologiche (quelle assentite dalle parti), concesse direttamente dalla Segreteria, ed un secondo livello coincidente con le proroghe più problematiche – quelle verso le quali anche una sola delle parti esprima dissenso o non si esprima – la cui concessione è vagliata dal Consiglio arbitrale. La distinzione permette di suddividere più funzionalmente il lavoro tra i due organi, facendo, pertanto, interve-

nire il Consiglio arbitrale solo per le proroghe più importanti.

8. Le spese. – L'intero Titolo VI sulle spese di procedimento riflette la prassi consolidatasi in questi anni che ha garantito, da un lato, le parti con un modello di costi prevedibili, trasparenti e calmierati, e, dall'altro lato, gli arbitri, che, attraverso gli anticipi versati dalle parti prima del deposito finale del lodo, hanno la certezza del pagamento, prima ancora di terminare l'incarico.

Il valore della controversia è il parametro con il quale si determinano i costi dell'arbitrato. Se ne dà la definizione nell'art. 39, 1° co.

Tale definizione (la somma delle domande delle parti) va, poi, letta alla luce dell'Allegato A del Regolamento che fissa i criteri specifici con i quali vengono analizzate le domande delle parti ed il loro valore economico. Va sottolineato che, con tale specifica regolamentazione, si è inteso arginare talune contestazioni che vertevano non tanto su un costo genericamente eccessivo dell'arbitrato quanto, piuttosto, sulla aleatorietà derivante dalla mancanza di criteri certi nella determinazione del valore delle domande e, conseguentemente, della controversia. La riduzione di tale aleatorietà dovrebbe garantire una maggior trasparenza.

Quanto alle spese, il Regolamento disciplina le voci di costo dell'arbitrato che sono gli onorari della Camera arbitrale e gli onorari degli arbitri, fissandone il *quantum* (minimo e massimo) in relazione al valore di lite. Disciplina altresì le fasi in cui vengono richiesti i pagamenti. Di norma: i depositi iniziali, prima della udienza di costituzione; i depositi integrativi a metà procedimento; il saldo delle spese circa un mese prima del lodo.

Come criteri e metodi di calcolo, lo schema del nuovo Tariffario rimane simile al vecchio, vista la buona prova fornita nel corso degli anni. Dunque, la base di riferimento rimane il valore della controversia. La Camera arbitrale è pagata con una cifra fissa (diversa per

scaglioni), mentre per gli arbitri è previsto un minimo e un massimo per ogni scaglione tariffario. Per ridurre l'aleatorietà dei costi, sono previsti minimi e massimi molto più vicini tra loro. Tali minimi e massimi si riferiscono all'ipotesi normale in cui l'arbitrato si concluda con il lodo. Se si ha transazione in corso di procedimento, si ha ordinariamente una liquidazione degli onorari inferiore al minimo previsto nel singolo scaglione, così come onorari superiori al massimo in casi di straordinaria complessità (art. 40, 6° co.). Vengono, infine, regolate le ipotesi di mancato pagamento delle spese (art. 42). Poiché sappiamo che un principio fondamentale dell'arbitrato è di proseguire solo se le parti ottemperano ai pagamenti, la possibilità di scindere il valore totale di lite in valori separati in funzione delle domande di ciascuno (art. 39, 3° co.) permette di proseguire anche in quegli arbitrati in cui una parte non paga: in quegli arbitrati, verranno giudicate solo le domande della parte adempiente mentre l'altra parte – inadempiente – non potrà veder definite le proprie domande, potendosi solo limitare alle difese relativamente alle domande dell'altra parte.

9. Codice deontologico. – Merita, infine, un accenno al codice deontologico annesso al Regolamento. Vi si disciplinano casi e situazioni connessi alla indipendenza, imparzialità e neutralità dell'arbitro. Sottolineo due elementi specifici. Da un lato l'introduzione di un apposito articolo dedicato all'arbitro nominato dalla parte. In tale articolo si conferma che anche l'arbitro nominato dalla parte deve rispettare i requisiti di indipendenza e imparzialità, senza alcuna differenza rispetto agli arbitri nominati dall'istituzione (il concetto è ribadito anche all'art. 1, 1° co.). La possibilità/opportunità che l'arbitro nominato dalla parte senta la parte stessa in occasione della nomina del presidente, qualora sia incaricato di provvedervi assieme all'altro coarbitro, è stata, pur dopo dibattito

in seno alla Camera arbitrale, confermata (era già presente nel testo precedente).

Dall'altro lato, l'indicazione di fatti e circostanze nella dichiarazione di indipendenza non è di per sé (spesso è paventata dagli arbitri come tale) motivo di rimozione/sostituzione. Piuttosto, configura sempre motivo di decisione da parte del Consiglio in merito. In realtà, ciò che importa è che l'arbitro non si astenga dal dichiarare ogni fatto o circostanza che obiettivamente lo relazioni alle parti o ai difensori. Non è l'arbitro a dover compiere una pre-selezione di ciò che è rilevante, ai suoi occhi, ai fini della sua imparzialità o indipendenza.

L'arbitro ha un dovere completo di dichiarazione: molto spesso ciò che dichiarerà sarà irrilevante, ma è compito dell'istituzione definirlo tale.

Di ciò è corollario il successivo 3° comma dello stesso articolo: se l'istituzione viene a conoscenza di fatti che dovevano essere dichiarati e non lo sono stati, l'arbitro può venire sostituito, con un abbassamento implicito – aggiungo – della «soglia di tolleranza»: un caso, prima dubbio, di possibile sostituzione, se dichiarato tardivamente, ha maggiori probabilità di portare alla sostituzione dell'arbitro.

Bibliografia essenziale

- AZZALI, *L'esperienza della Camera arbitrale di Milano in materia di Alternative Dispute Resolution (ADR)*, in *Doc. giust.*, 2000, 5, 829.
- BATTAGLIA, *La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI*, in *Riv. arb.*, 2004, 3, 615.
- BUONFRATE, LEOGRANDE, *L'arbitrato amministrato dalle Camere di commercio*, Milano, 1998.
- CAPONI, *L'arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia*, in *Riv. arb.*, 2000, 4, 663.

- GAILLET, *The New Arbitration Rules of the Chamber of National and International Arbitration of Milan*, in *Revue de droit des affaires internationaux/International Business Law Journal*, 2005, 5, 688.
- GIOVANNINI, SALI, *Le nouveau règlement de la Chambre Arbitrale Nationale et Internationale de Milan*, in *ASA Bulletin*, 2004, 2, 284.
- PATON, *New Rules of Milan Arbitral Chamber*, in *International Arbitration News*, 2004, July, 11.
- RICCI E.F., *Il nuovo Regolamento della Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano*, in *Riv. arb.*, 2003, 4, 663.
- ID., *Le nouveau Règlement de la Chambre Arbitrale Nationale et Internationale de Milan*, in *Cahiers de l'arbitrage*, in *Gazet du Palais*, 2004, II, 31-35.
- SALI, *Le nouveau règlement d'arbitrage de la Chambre arbitrale de Milan*, in *Revue de l'arbitrage*, 2004, 2.
- ID., *The New Arbitration Rules of the Arbitration Chamber of Milan*, in *Yearbook Commercial Arbitration*, 2004, XXIX, 349.

Il Regolamento arbitrale - Indice

Modelli di convenzioni arbitrali

PREAMBOLO. LA CAMERA ARBITRALE

Funzioni e organi della Camera arbitrale
Il Consiglio arbitrale
La Segreteria Generale

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Applicazione del Regolamento
Art. 2. Norme applicabili al procedimento
Art. 3. Norme applicabili al merito della controversia
Art. 4. Sede dell'arbitrato
Art. 5. Lingua dell'arbitrato
Art. 6. Deposito e trasmissione degli atti
Art. 7. Termini
Art. 8. Riservatezza
Art. 9. Arbitrati regolati dalla legge italiana

TITOLO II. LA FASE INIZIALE

Art. 10. Domanda di arbitrato
Art. 11. Memoria di risposta
Art. 12. Domanda riconvenzionale
Art. 13. Procedibilità dell'arbitrato

TITOLO III. IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 14. Numero degli arbitri
Art. 15. Nomina degli arbitri
Art. 16. Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti

- Art. 17. Incompatibilità
- Art. 18. Accettazione degli arbitri
- Art. 19. Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri
- Art. 20. Ricusazione degli arbitri
- Art. 21. Sostituzione degli arbitri
- Art. 22. Incompetenza del Tribunale arbitrale
- Art. 23. Irregolare formazione del Tribunale arbitrale

TITOLO IV. IL PROCEDIMENTO

- Art. 24. Costituzione del Tribunale arbitrale
- Art. 25. Poteri del Tribunale arbitrale
- Art. 26. Ordinanze del Tribunale arbitrale
- Art. 27. Udienze
- Art. 28. Istruzione probatoria
- Art. 29. Consulenza tecnica
- Art. 30. Domande nuove
- Art. 31. Precisazione delle conclusioni
- Art. 32. Transazione e rinuncia agli atti

TITOLO V. IL LODO ARBITRALE

- Art. 33. Deliberazione del lodo
- Art. 34. Forma e contenuto del lodo
- Art. 35. Deposito e comunicazione del lodo
- Art. 36. Termine per il deposito del lodo definitivo
- Art. 37. Lodo parziale e lodo non definitivo
- Art. 38. Correzione del lodo

TITOLO VI. LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

- Art. 39. Valore della controversia
- Art. 40. Spese del procedimento
- Art. 41. Versamenti anticipati e finali
- Art. 42. Mancato pagamento

TITOLO VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 43. Entrata in vigore

ALLEGATO A

Criteri di determinazione del valore della controversia

ALLEGATO B

Onorari della Camera arbitrale: attività comprese e attività escluse

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO

TARIFFE

CONSIGLIO ARBITRALE: I COMPONENTI

SEGRETERIA GENERALE: I COMPONENTI

Modelli di convenzioni arbitrali

Nota informativa

Le convenzioni arbitrali – clausole compromissorie e compromessi arbitrali – qui indicate costituiscono solo alcuni modelli di base, utilizzabili per deferire una controversia derivante da un contratto o da altri atti ad un arbitrato amministrato.

Gli operatori – professionisti, imprese, utenti – possono contattare la Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano per avere assistenza nella fase di redazione di tali clausole: www.camera-arbitrale.com

Clausola per arbitro unico

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

Clausola per collegio arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera arbitrale.

Clausola per arbitrato con pluralità di parti

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera arbitrale.

Clausola arbitrale societaria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale arbitrale deciderà secondo diritto.

Clausola per arbitrato internazionale

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

Il Tribunale arbitrale giudicherà secondo la legge (oppure: secondo equità).

La sede dell'arbitrato sarà

La lingua dell'arbitrato sarà

Compromesso arbitrale

I sottoscritti e
premessi che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto
.....
.....
convergono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico/ tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

(Data)

(Firma) (Firma)

Preambolo - La Camera arbitrale

Funzioni e organi della Camera arbitrale

1. La Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, istituita presso la Camera di Commercio di Milano, svolge le seguenti funzioni:
 - a) amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento;
 - b) su istanza delle parti, nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
 - c) amministra procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral);
 - d) su istanza delle parti, nomina gli arbitri secondo il Regolamento Uncitral.
2. La Camera arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio arbitrale e la Segreteria Generale.

Il Consiglio arbitrale

1. Il Consiglio arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria Generale.
2. Il Consiglio arbitrale è composto da un presidente e da altri sei membri, tra i quali è scelto un vicepresidente, nominati per un quadriennio dal Consiglio di Amministrazione della Camera arbitrale.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Camera arbitrale può nominare membri del Consiglio arbitrale, in aggiunta a quelli previsti dal 2° co., sino a due esperti stranieri.
4. Le riunioni del Consiglio arbitrale sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza dei precedenti, dal membro più anziano.
5. Le riunioni del Consiglio arbitrale sono valide con la presenza della metà più uno dei membri.
6. Le riunioni del Consiglio arbitrale possono svolgersi anche mediante videotelefono.
7. Il Consiglio arbitrale delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
8. Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio arbitrale può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.

La Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale svolge le funzioni attribuite dal Regolamento, adottando i relativi provvedimenti. Inoltre la Segreteria Generale:
 - a) agisce come segreteria del Consiglio arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;

Arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale di Milano

- b) riferisce al Consiglio arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
 - c) comunica i provvedimenti del Consiglio arbitrale e i propri provvedimenti alle parti e al Tribunale arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
 - d) riceve dalle parti e dal Tribunale arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
 - e) forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
 - f) compie le comunicazioni richieste dal Consiglio arbitrale e dal Tribunale arbitrale;
 - g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
2. La Segreteria Generale svolge le sue funzioni tramite il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale o i funzionari delegati.

I - Disposizioni Generali

Art. 1. Applicazione del Regolamento

1. Il Regolamento è applicato se la convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti ne prevede l'applicazione. Se la convenzione fa rinvio alla Camera arbitrale di Milano o alla Camera di Commercio di Milano, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
2. Al di fuori di quanto previsto dal 1° co., il Regolamento è applicato se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal Regolamento;
 - b) l'altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria Generale.

Art. 2. Norme applicabili al procedimento

1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento, in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti, in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Art. 3. Norme applicabili al merito della controversia

1. Il Tribunale arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal 2° co., il Tribunale arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.
4. In ogni caso, il Tribunale arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

Art. 4. Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza, la sede dell'arbitrato è Milano.
3. In deroga a quanto previsto dal 2° co., il Consiglio arbitrale può fissare la sede dell'arbitrato in altro luogo, in Italia o all'estero, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
4. Il Tribunale arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede udienze o altri atti del procedimento.

Art. 5. Lingua dell'arbitrato

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale arbitrale. La Segreteria Generale indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 6. Deposito e trasmissione degli atti

1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria Generale in un originale per la Camera arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria Generale indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
2. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, la Segreteria Generale trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.

Art. 7. Termini

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Tribunale arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio arbitrale, la Segreteria Generale e il Tribunale arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

Art. 8. Riservatezza

1. La Camera arbitrale, il Tribunale arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo può essere pubblicato solo se le parti abbiano autorizzato per iscritto la Camera arbitrale.

Art. 9. Arbitrati regolati dalla legge italiana

1. Se l'arbitrato è regolato dalla legge italiana e le parti non l'hanno espressamente qualificato come «irrituale» nella convenzione arbitrale, esso è rituale.
2. Se l'arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, anche in deroga a quanto previsto nella clausola, il Consiglio arbitrale nomina tutti i componenti del Tribunale arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la clausola non richieda la designazione di un collegio.

II - La fase iniziale

Art. 10. Domanda di arbitrato

1. L'attore deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato.

2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a) il nome e il domicilio delle parti;
- b) una descrizione della controversia e delle domande con l'indicazione del relativo valore economico;
- c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
- f) la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
- g) la convenzione arbitrale.

3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta dell'attore, la Segreteria Generale esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Generale.

Art. 11. Memoria di risposta

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria Generale la memoria di risposta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.

2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a) nome e domicilio del convenuto;
- b) l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
- c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
- f) la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.

3. La Segreteria Generale trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria Generale esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria Generale.

4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 12. Domanda riconvenzionale

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.

2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria Generale una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.

3. La Segreteria Generale trasmette la memoria di replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 13. Procedibilità dell'arbitrato

1. Se una parte contesta l'applicabilità del Regolamento, prima della costituzione del Tribunale arbitrale, il Consiglio arbitrale dichiara la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato.

2. Se il Consiglio arbitrale dichiara la procedibilità dell'arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale arbitrale al riguardo.

III - Il tribunale arbitrale

Art. 14. Numero degli arbitri

1. Il Tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio con un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore.

Art. 15. Nomina degli arbitri

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Generale. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio arbitrale è così nominato:
 - a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Consiglio arbitrale.
 - b) Il presidente del Tribunale arbitrale è nominato dal Consiglio arbitrale. Le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

Art. 16. Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti

Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se la domanda è proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio arbitrale nomina tutti i componenti del Tribunale arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio. Tuttavia, se le parti si raggruppano inizialmente in due sole unità, nominando ciascuna unità un arbitro come se la controversia avesse due sole parti ed accettando che il Tribunale arbitrale sia formato da tre membri, il Consiglio arbitrale nomina il solo presidente.

Art. 17. Incompatibilità

Non possono essere nominati arbitri:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione della Camera arbitrale;
- b) i membri del Consiglio arbitrale della Camera arbitrale;
- c) i revisori dei conti della Camera arbitrale;

- d) i dipendenti della Camera arbitrale;
- e) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate *sub a, b, c*.

Art. 18. Accettazione degli arbitri

La Segreteria Generale comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di accettazione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 19. Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
 - a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
 - b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La Segreteria Generale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Generale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal 3° co., l'arbitro è confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria Generale.

Art. 20. Ricusazione degli arbitri

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria Generale che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio arbitrale.

Art. 21. Sostituzione degli arbitri

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a) l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
 - b) l'arbitro non è confermato;
 - c) il Consiglio arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - d) il Consiglio arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale arbitrale o per altro grave motivo;
 - e) l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria Generale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal 1° co.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire.

Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio arbitrale.

4. Il Consiglio arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

Art. 22. Incompetenza del Tribunale arbitrale

L'eccezione di incompetenza del Tribunale arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

Art. 23. Irregolare formazione del Tribunale arbitrale

Se ravvisa nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, il Tribunale arbitrale deposita presso la Segreteria Generale un'ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Camera arbitrale, che equivale a rinuncia di tutti i membri del Tribunale arbitrale.

IV - Il procedimento

Art. 24. Costituzione del Tribunale arbitrale

1. La Segreteria Generale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.

2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.

3. La costituzione del Tribunale arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.

4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale arbitrale si è costituito, la Segreteria Generale trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale arbitrale ha luogo ai sensi del 2°, 3° e 4° co.

Art. 25. Poteri del Tribunale arbitrale

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti.

2. Il Tribunale arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

3. Il Tribunale arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.

4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale arbitrale può disporre la separazione.

5. Il Tribunale arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

Art. 26. Ordinanze del Tribunale arbitrale

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale arbitrale decide con ordinanza.

2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale arbitrale sono revocabili.

Art. 27. Udienze

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale arbitrale d'intesa con la Segreteria Generale e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Le udienze del Tribunale arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione.

Art. 28. Istruzione probatoria

1. Il Tribunale arbitrale può interrogare le parti e assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.

Art. 29. Consulenza tecnica

1. Il Tribunale arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o delegarne la nomina alla Camera arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 30. Domande nuove

1. Il Tribunale arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;
 - b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale arbitrale consente di rispondere per iscritto alle domande nuove.

Art. 31. Precisazione delle conclusioni

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.

2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

Art. 32. Transazione e rinuncia agli atti

Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Generale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

V - Il lodo arbitrale

Art. 33. Deliberazione del lodo

Il lodo è deliberato dal Tribunale arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se le norme applicabili al procedimento lo impongono.

Art. 34. Forma e contenuto del lodo

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - a) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
 - b) l'indicazione della convenzione arbitrale;
 - c) l'indicazione della natura «rituale» o «irrituale» del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana;
 - d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
 - f) l'esposizione dei motivi della decisione;
 - g) il dispositivo;
 - h) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
 - i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria Generale segnala al Tribunale arbitrale, che richieda l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

Art. 35. Deposito e comunicazione del lodo

1. Il Tribunale arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria Generale in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria Generale trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.

Art. 36. Termine per il deposito del lodo definitivo

1. Il Tribunale arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal 1° co. può essere prorogato dal Consiglio arbitrale o, quando vi sia il consenso delle parti, dalla Segreteria Generale.
3. Il termine previsto dal 1° co. è sospeso dalla Segreteria Generale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

Art. 37. Lodo parziale e lodo non definitivo

1. Il Tribunale arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui al 1° e 2° co. il Tribunale arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga alla Camera arbitrale.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

Art. 38. Correzione del lodo

1. Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Generale che la trasmette al Tribunale arbitrale. Il Tribunale arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

VI - Le spese del procedimento

Art. 39. Valore della controversia

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria Generale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato A del Regolamento.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria Generale può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

Art. 40. Spese del procedimento

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio arbitrale è comunicato al Tribunale arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.

3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria Generale.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
 - a) onorari della Camera arbitrale;
 - b) onorari del Tribunale arbitrale;
 - c) onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
 - d) rimborsi spese degli arbitri;
 - e) rimborsi spese dei consulenti tecnici d'ufficio.
5. Gli onorari della Camera arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determinati onorari della Camera arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera arbitrale sono indicate nell'Allegato B del Regolamento.
6. Gli onorari del Tribunale arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale arbitrale il Consiglio arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale arbitrale. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

Art. 41. Versamenti anticipati e finali

1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria Generale richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. La Segreteria Generale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria Generale richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dal 1°, 2° e 3° co. sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria Generale definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria Generale può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

Art. 42. Mancato pagamento

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria Generale può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento.

3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal 2° co. senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

VII - Disposizioni transitorie

Art. 43. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2004.
2. Il Consiglio arbitrale può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data alla quale le nuove regole entrano in vigore, con deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Camera arbitrale.
3. Salva diversa determinazione, le nuove regole introdotte ai sensi del 2° co. sono applicate ai procedimenti instaurati dalla data della loro entrata in vigore.

ALLEGATO «A»

Criteri di determinazione del valore della controversia

1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccetto in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
8. La Camera arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

ALLEGATO «B»

Onorari della Camera arbitrale: attività comprese ed attività escluse

1. Sono comprese negli onorari della Camera arbitrale indicati nelle Tariffe le seguenti attività:
 - a) Gestione ed amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del Regolamento, in relazione a ciascun organo della Camera arbitrale;
 - b) Ricevimento e trasmissione degli atti;
 - c) Controllo di regolarità formale degli atti;
 - d) Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
 - e) Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.

Arbitrato e conciliazione amministrati e regolamentati

2. Sono escluse dagli onorari della Camera arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:

- a) Fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
- b) Regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
- c) Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
- d) Servizi di interpretariato;
- e) Videoconferenza.

TARIFE in Euro

	VALORE DELLA CONTROVERSIA		ONORARI CAMERA ARBITRALE	ONORARI ARBITRO UNICO		ONORARI COLLEGIO ARBITRALE	
				Min	Max	Min	Max
1.	Fino a 25.000		400	600	1.500	1.600	3.800
2.	25.001	50.000	800	1.500	2.500	3.800	6.000
3.	50.001	100.000	1.500	2.500	4.500	6.000	12.000
4.	100.001	250.000	3.000	4.500	10.000	12.000	25.000
5.	250.001	500.000	5.000	10.000	20.000	25.000	50.000
6.	500.001	1.000.000	8.000	20.000	30.000	50.000	75.000
7.	1.000.001	2.500.000	12.000	30.000	50.000	75.000	120.000
8.	2.500.001	5.000.000	18.000	50.000	80.000	120.000	180.000
9.	5.000.001	10.000.000	25.000	80.000	130.000	180.000	250.000
10.	10.000.001	25.000.000	35.000	130.000	180.000	320.000	420.000
11.	25.000.001	50.000.000	48.000	180.000	230.000	420.000	550.000
12.	50.000.001	100.000.000	70.000	230.000	550.000		
13.	Oltre 100.000.000		70.000	230.000	550.000		
			+ 0,1% sull'eccedenza di 100.000.000 Tetto massimo 120.000	+0,05% sull'eccedenza di 100.000.000	+0,12% sull'eccedenza di 100.000.000		

Le tariffe sono in vigore dal 1° gennaio 2004 e sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.

I pagamenti possono essere effettuati con assegno circolare intestato alla Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano oppure mediante bonifico bancario sul c/c n. 000000385928, Banca Intesa BCI, sede centrale di Milano, ABI 03069 - CAB 9400 - CIN H.

Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano - www.camera-arbitrale.com

Codice Deontologico dell'Arbitro

Art. 1. Accettazione del Codice Deontologico

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale di Milano, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.

2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera arbitrale.

Art. 2. Arbitro nominato dalla parte

L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del Tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

Art. 3. Competenza

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

Art. 4. Disponibilità

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

Art. 5. Imparzialità

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

Art. 6. Indipendenza

L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

Art. 7. Dichiarazione di imparzialità e indipendenza

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera arbitrale.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

Art. 8. Svolgimento del procedimento

L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 9. Comunicazioni unilaterali

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

Art. 10. Transazione

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

Art. 11. Deliberazione del lodo

L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale.

Art. 12. Spese

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

Art. 13. Violazione del Codice Deontologico

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.